

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI INTERNI(ART.13)

- 1) obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall'art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- 2) conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
- 3) voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- 4) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI;
- 5) svolgimento delle attività di PCTO secondo il monte ore previsto dall'indirizzo di studi.

REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI ESTERNI(ART.14)

- 1) compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrazione dell'adempimento all'obbligo di istruzione;
- 2) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- 3) possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;
- 4) cessazione della frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15marzo.

ESAME DI STATO PER STUDENTI CON DISABILITÀ (ART. 20)

Il **Consiglio di classe stabilisce** sulla base del piano educativo individualizzato **la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente.**

La **Commissione d'esame**, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

- Nel caso in cui lo studente svolga prove equipollenti **viene rilasciato il diploma**
- Nel caso di non partecipazione agli esami o ad alcune prove, oppure di svolgimento di prove differenziate e non equipollenti, **viene rilasciato l'attestato di credito formativo**

ESAME DI STATO PER STUDENTI CON DSA

Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare riferimento:

- alla coerenza con il PDP;
- agli strumenti compensativi;
- al percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera: prova orale sostitutiva;
- al percorso didattico differenziato con esonero dall'insegnamento delle lingue straniere (in caso di particolare gravità del DSA, su richiesta della famiglia e approvazione del CdC): prove differenziate non equipollenti finalizzate al rilascio del solo attestato.